



Città di
Garbagnate Milanese

Sportello Unico Attività Produttive
Piazza De Gasperi, 1 – 20024 Garbagnate Milanese

INSEGNE DI ESERCIZIO E MEZZI PUBBLICITARI

PRESENTAZIONE DELLA SCIA E PRINCIPALI ADEMPIMENTI

La collocazione dei mezzi pubblicitari di cui all'articolo 23 del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, lungo le strade, anche su suolo privato, o in vista di esse, è subordinata alla presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), secondo quanto previsto dall'art. 5 del Decreto-Legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla Legge 20 aprile 2026, n. 50.

Ai fini dell'applicazione della disciplina, rientrano tra i mezzi pubblicitari, ai sensi dell'art. 23 del Codice della strada e dell'art. 47 del relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione, in particolare:

- le insegne di esercizio;
- i cartelli;
- gli striscioni;
- gli standardi;
- i segni orizzontali reclamistici;
- gli impianti di pubblicità o propaganda;
- le sorgenti luminose;
- gli altri mezzi pubblicitari individuati dalla normativa vigente.

Sono comprese, in relazione alle caratteristiche concrete dell'opera, anche installazioni quali pannelli, targhe, cassonetti, lettere singole o scatolate, elementi luminosi o retroilluminati, totem e altri manufatti destinati alla comunicazione pubblicitaria o all'identificazione dell'attività, quando riconducibili alle categorie previste dalla normativa.

La qualificazione dell'opera deve essere effettuata sulla base delle sue caratteristiche effettive, della funzione, delle modalità di installazione e della collocazione.

La disciplina dell'art. 23 del Codice della strada si applica anche alle installazioni collocate su aree private quando siano poste lungo la strada o in vista di essa.

La presentazione della SCIA non esonera dall'acquisizione degli eventuali ulteriori titoli, autorizzazioni, nulla osta, pareri o atti di assenso previsti dalla normativa in relazione alla specifica installazione.

Prima di procedere alla presentazione della pratica è pertanto necessario verificare la localizzazione dell'intervento e il regime amministrativo applicabile, in quanto la presenza di determinati vincoli o tutele territoriali può incidere direttamente sui tempi di efficacia del titolo.

CHE COSA SI INTENDE PER INSEGNA DI ESERCIZIO

Per insegna di esercizio si intende, in particolare, la scritta in caratteri alfanumerici, eventualmente completata da simboli o marchi, realizzata e/o supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa e destinata a identificare l'attività.

L'insegna può essere costituita, a titolo esemplificativo, da:

- lettere singole;
- lettere scatolate;

- pannelli;
- targhe;
- cassonetti;
- elementi applicati alla facciata;
- elementi luminosi o retroilluminati;
- sistemi a LED;
- altri elementi destinati all'identificazione dell'attività.

La qualificazione dell'intervento deve essere effettuata sulla base delle caratteristiche effettive dell'opera, della sua funzione, delle modalità di installazione e della sua collocazione.

La presenza dell'insegna presso la sede dell'attività non esclude l'applicazione delle disposizioni previste dal Codice della strada qualora la stessa sia collocata lungo una strada o sia visibile dalla strada.

Per l'utilizzo degli spazi pubblicitari predisposti nell'ambito dei seguenti manufatti di proprietà del Comune di Garbagnate Milanese (Paline fermate autobus, pensiline di attesa autobus, transenne parapetonali, supporti striscioni pubblicitari, Impianti di segnaletica direzionale per attività industriale, artigianale e commerciale) informazioni QUI

QUANDO È NECESSARIA LA SCIA

Sono soggette alla procedura di SCIA le installazioni riconducibili ai mezzi pubblicitari disciplinati dall'articolo 23 del Codice della strada, quando collocate lungo le strade, anche su aree private, oppure in posizione visibile dalle stesse, secondo quanto previsto dall'art. 5 del D.L. n. 19/2026.

Restano ferme le specifiche esclusioni e limitazioni previste dalla normativa, tra cui il divieto di posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica nelle isole di traffico delle intersezioni canalizzate.

La SCIA deve essere presentata attraverso il SUAP del Comune competente e deve essere corredata dalla documentazione prevista dalla normativa vigente.

Il tecnico incaricato deve verificare preventivamente la conformità dell'intervento alle disposizioni del Codice della strada e del relativo Regolamento, ai regolamenti comunali e alle altre normative applicabili.

A seconda della localizzazione e delle caratteristiche dell'opera possono essere necessari ulteriori adempimenti, tra cui:

- autorizzazione paesaggistica;
- parere della Commissione Comunale per il Paesaggio, quando previsto dalla disciplina comunale (zone NAF);
- autorizzazione, nulla osta o altro atto di assenso dell'Ente Parco;
- eventuale autorizzazione, nulla osta o altro atto di competenza dell'ente proprietario della strada, esclusivamente nei casi in cui tale atto sia previsto dalla specifica normativa applicabile;
- specifico titolo edilizio, ove richiesto;
- ulteriori autorizzazioni o verifiche previste dalla normativa vigente.

EFFICACIA DELLA SCIA

L'efficacia temporale e l'effettivo avvio dell'installazione sono subordinati al regime procedurale applicabile alla specifica installazione.

Efficacia immediata – regime ordinario

La SCIA produce effetto dalla data della sua presentazione al SUAP, fermo restando il rispetto dei requisiti e dei presupposti previsti dalla normativa vigente e fatti salvi i casi nei quali siano necessari specifici titoli o atti preventivi previsti dalla legge.

La presentazione della SCIA consente pertanto l'installazione del mezzo pubblicitario dalla data di presentazione, nel rispetto di tutti i requisiti e delle condizioni previste dalla normativa vigente, fatti

salvi i controlli e i poteri di intervento spettanti alle amministrazioni competenti ai sensi degli artt. 19 e 19-bis della Legge n. 241/1990.

Installazioni soggette ad autorizzazione paesaggistica

Qualora l'installazione ricada in un'area soggetta a vincolo paesaggistico e sia necessario acquisire l'autorizzazione paesaggistica, deve essere preventivamente verificato il procedimento applicabile.

La sola presentazione della SCIA non sostituisce l'autorizzazione paesaggistica.

Qualora quest'ultima costituisca titolo preventivo necessario, l'installazione dell'insegna non potrà essere effettuata fino alla sua acquisizione.

Quando previsto dal procedimento applicabile, la relativa istanza può essere presentata contestualmente alla SCIA tramite il SUAP.

SCIA con autorizzazione preventiva

L'interessato può acquisire preventivamente l'autorizzazione paesaggistica o altro titolo necessario prima della presentazione della SCIA.

Qualora il titolo sia già stato acquisito, il relativo provvedimento dovrà essere allegato alla pratica e la SCIA sarà efficace dalla data del deposito, fermo restando il rispetto degli eventuali ulteriori titoli o adempimenti necessari.

VERIFICA DELL'ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA

Prima della presentazione della SCIA deve essere individuato l'ente proprietario della strada interessata dall'intervento.

Qualora l'ente proprietario sia diverso dal Comune presso il quale viene presentata la SCIA, il SUAP trasmette immediatamente la pratica all'ente proprietario della strada, secondo quanto previsto dall'art. 5 del D.L. n. 19/2026, per consentire l'esercizio delle competenze di controllo.

La trasmissione della SCIA all'ente proprietario della strada non comporta, di per sé, la sospensione dell'efficacia della SCIA né l'obbligo di attendere il rilascio di un parere o nulla osta.

Resta fermo che, qualora una specifica disposizione normativa preveda espressamente un'autorizzazione preventiva dell'ente proprietario della strada, tale autorizzazione dovrà essere acquisita prima dell'installazione.

Il richiedente resta inoltre tenuto al rispetto delle eventuali prescrizioni tecniche e operative applicabili alla specifica installazione.

Qualora il richiedente abbia acquisito preventivamente un nulla osta o altro atto dell'ente proprietario della strada, questo dovrà essere allegato alla SCIA.

VINCOLI PAESAGGISTICI E AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

Qualora l'installazione ricada in un'area o su un immobile sottoposto a vincolo paesaggistico, deve essere preventivamente verificato se l'intervento:

- è escluso dall'autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.P.R. n. 31/2017;
- è soggetto ad autorizzazione paesaggistica semplificata;
- è soggetto ad autorizzazione paesaggistica ordinaria.

La SCIA relativa al mezzo pubblicitario non sostituisce l'autorizzazione paesaggistica quando questa è richiesta.

Quando l'autorizzazione paesaggistica è già stata acquisita, il relativo provvedimento deve essere allegato alla SCIA, unitamente alla documentazione progettuale approvata.

Quando l'autorizzazione non è ancora stata acquisita, la relativa istanza deve essere presentata contestualmente alla SCIA tramite il SUAP, ove previsto dal procedimento applicabile.

In tale caso l'installazione potrà essere effettuata solo dopo l'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica quando questa costituisce titolo preventivo necessario.

ZONE NAF – NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE

Per le installazioni ricadenti nelle Zone NAF – Nuclei di Antica Formazione, la SCIA è soggetta al parere della Commissione Comunale per il Paesaggio, secondo quanto previsto dalla disciplina comunale vigente.

La natura e gli effetti del parere devono essere verificati sulla base della disciplina comunale vigente. Qualora il parere abbia natura endoprocedimentale e non costituisca titolo o atto di assenso preventivo necessario, la sua acquisizione non determina, di per sé, la sospensione dell'efficacia della SCIA.

La documentazione presentata deve consentire una valutazione adeguata dell'inserimento dell'insegna nel contesto architettonico e urbano.

Devono pertanto essere rappresentati, in modo sufficientemente dettagliato:

- posizione dell'insegna sulla facciata;
- dimensioni e proporzioni;
- materiali e colori;
- caratteri grafici;
- modalità di fissaggio;
- caratteristiche dell'eventuale illuminazione;
- rapporto dell'insegna con gli elementi architettonici dell'edificio;
- inserimento dell'opera nel contesto circostante.

Qualora, oltre al parere della Commissione Comunale per il Paesaggio, sia necessaria una specifica autorizzazione paesaggistica, dovrà essere seguito anche il relativo procedimento.

PARCO DELLE GROANE E PARCO DEL LURA

Per le installazioni ricadenti nel territorio del Parco delle Groane e della Brughiera Briantea o del Parco del Lura, deve essere verificata preventivamente la disciplina applicabile alla specifica area.

Quando l'intervento è soggetto ad autorizzazione paesaggistica, nulla osta, parere o altro atto di competenza dell'Ente Parco, tale atto deve essere acquisito secondo le modalità previste dalla normativa e dai regolamenti dell'Ente.

Qualora tale atto costituisca titolo preventivo necessario per l'intervento, l'installazione non potrà essere effettuata prima della sua acquisizione.

Quando ricorrono i presupposti per la presentazione contestuale dell'istanza paesaggistica con la SCIA, la relativa istanza potrà essere presentata attraverso il SUAP secondo le modalità previste dal procedimento applicabile.

La sola presentazione della SCIA comunale non sostituisce l'autorizzazione paesaggistica, il nulla osta o gli altri atti di competenza dell'Ente Parco quando tali atti siano richiesti dalla normativa applicabile come presupposto necessario per l'intervento.

NECESSITÀ DI UNA PRATICA EDILIZIA

La SCIA relativa all'installazione del mezzo pubblicitario non sostituisce gli eventuali titoli abilitativi edilizi necessari ai sensi del Testo Unico dell'Edilizia (D.P.R. n. 380/2001), ove l'intervento configuri una trasformazione edilizia.

Prima della presentazione della pratica deve pertanto essere verificato, in relazione alle caratteristiche dell'opera e alle modalità di installazione, se sia necessaria una pratica edilizia autonoma o presupposta.

La verifica può rendersi necessaria, a titolo esemplificativo, in caso di:

- realizzazione di strutture metalliche stabilmente ancorate al suolo;
- installazione di totem pubblicitari di rilevanti dimensioni;
- realizzazione di strutture autonome di sostegno o portali;
- realizzazione di plinti, fondazioni o altre opere permanenti;

- realizzazione di opere murarie o modifiche della facciata dell'edificio che assumano rilevanza edilizia;
- interventi che comportino una trasformazione edilizia o permanente dello stato dei luoghi;
- altre opere che, per caratteristiche, dimensioni o modalità di fissaggio, assumano rilevanza ai fini della disciplina edilizia.

Non tutte le insegne richiedono necessariamente una pratica edilizia. La necessità del titolo edilizio deve essere verificata dal tecnico abilitato incaricato, sulla base delle caratteristiche concrete dell'opera e della normativa urbanistico-edilizia locale vigente.

INSEGNE LUMINOSE E INQUINAMENTO LUMINOSO

Le insegne luminose devono rispettare, oltre alla disciplina relativa alla pubblicità e alla sicurezza stradale, la normativa vigente in materia di illuminazione esterna, risparmio energetico e contenimento dell'inquinamento luminoso.

Devono essere rispettate le disposizioni regionali vigenti in materia di illuminazione esterna e le eventuali prescrizioni specifiche applicabili alla zona nella quale l'insegna viene installata.

Per le insegne luminose deve essere prodotta idonea documentazione tecnica relativa alle caratteristiche dell'apparecchio e del sistema di illuminazione, quando richiesta dalla normativa applicabile o dalla modulistica comunale.

La documentazione deve consentire di verificare, in relazione alla specifica installazione:

- tipologia dell'apparecchio e sorgente luminosa;
- potenza e caratteristiche fotometriche;
- modalità di emissione della luce ed eventuale emissione verso l'alto;
- sistemi di regolazione o riduzione del flusso luminoso;
- caratteristiche tecniche e prestazionali dell'apparecchio.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

La SCIA deve essere corredata dalla documentazione necessaria per consentire la verifica della conformità dell'installazione.

Elaborati grafici e progettuali

Devono essere allegati:

- bozzetto colorato del messaggio pubblicitario, completo di colori, caratteri, loghi, marchi e indicazione delle modalità di illuminazione;
- progetto quotato dell'opera, con relativa descrizione tecnica;
- rappresentazione delle dimensioni dell'insegna e delle singole componenti;
- indicazione dei materiali utilizzati;
- indicazione delle modalità di fissaggio e ancoraggio;
- indicazione dell'eventuale illuminazione, retroilluminazione o illuminazione indiretta;
- eventuale fotoinserimento o simulazione dell'insegna nel contesto;
- documentazione fotografica del punto di collocazione del mezzo pubblicitario e dell'ambiente circostante;
- planimetria catastale aggiornata, con indicazione precisa del punto in cui verrà collocato il mezzo pubblicitario.

Per la planimetria catastale e per gli ulteriori elaborati cartografici si raccomanda l'utilizzo, ove disponibili, di formati vettoriali anziché del solo formato PDF, in modo da consentire una più agevole individuazione e gestione della posizione dell'impianto.

Per l'installazione o esposizione su strutture private è necessario l'atto di assenso del proprietario dello stabile;

Documentazione illuminotecnica

Per le insegne luminose deve essere allegata la documentazione relativa alle caratteristiche illuminotecniche del corpo illuminante e dell'impianto, idonea a dimostrare la conformità alla normativa vigente, quando richiesta dalla normativa applicabile o dalla modulistica comunale.

Documentazione fotografica

La documentazione fotografica deve rappresentare in modo chiaro:

- il punto esatto di installazione;
- la facciata o la struttura interessata;
- la strada dalla quale l'insegna sarà visibile;
- il contesto urbano circostante;
- eventuali edifici, manufatti, segnaletica, impianti pubblicitari o altri elementi presenti nelle immediate vicinanze.

ASSEVERAZIONE DEL TECNICO ABILITATO

La SCIA deve essere corredata dall'asseverazione di un tecnico abilitato, attestante la sussistenza dei requisiti e dei presupposti previsti dalla normativa vigente per la collocazione del mezzo pubblicitario.

L'asseverazione dovrà attestare, in particolare, che:

“Le installazioni dei mezzi pubblicitari oggetto della SCIA rispettano i requisiti e i presupposti previsti dalla normativa vigente, dai regolamenti comunali e dalla disciplina applicabile all'ente proprietario della strada, non interferiscono con la sicurezza della circolazione stradale né ricadono nelle zone vietate o soggette a specifiche limitazioni.”

Il tecnico dovrà inoltre verificare, per quanto di propria competenza:

- la corretta qualificazione dell'intervento e del mezzo pubblicitario;
- la conformità alle disposizioni dell'art. 23 del Codice della strada e del relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione;
- la conformità ai regolamenti comunali e alla disciplina applicabile alla specifica localizzazione;
- la proprietà della strada;
- la presenza di eventuali vincoli o tutele;
- la necessità di ulteriori autorizzazioni, pareri, nulla osta o atti di assenso;
- la conformità dell'eventuale impianto luminoso alla normativa vigente;
- nel caso ricorra, attestazione che il manufatto che si intende collocare, è realizzato e sarà posto in opera in modo da garantire la stabilità e la conformità alle norme previste e dichiarazione di realizzazione a regola d'arte di tutti gli interventi necessari;

Ove applicabili, ai fini della verifica degli aspetti paesaggistici e ambientali, il tecnico dovrà inoltre dichiarare che l'intervento è escluso dall'obbligo di acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica e/o di ulteriori atti di tutela ambientale, oppure indicare gli estremi dell'autorizzazione, del nulla osta o dell'atto di assenso già acquisito e allegato alla SCIA, ovvero dichiarare che la relativa istanza è presentata contestualmente alla SCIA tramite il SUAP, secondo il procedimento applicabile.

Qualora l'intervento sia soggetto a titolo edilizio, il tecnico dovrà indicare gli estremi della relativa pratica edilizia già presentata o del titolo già acquisito, secondo quanto previsto dalla normativa applicabile.

AUTORIZZAZIONI, PARERI E NULLA OSTA

Devono essere allegati, quando già acquisiti:

- autorizzazione paesaggistica;
- eventuale autorizzazione, nulla osta o altro atto dell'ente proprietario della strada, quando espressamente previsto dalla normativa applicabile;
- autorizzazione, nulla osta o parere dell'Ente Parco;
- parere della Commissione Comunale per il Paesaggio, quando previsto;
- eventuali altri atti di assenso richiesti dalla normativa.

Quando l'autorizzazione paesaggistica non è ancora stata acquisita e ricorrono i presupposti previsti dalla normativa, la relativa istanza deve essere presentata contestualmente alla SCIA tramite il SUAP, ove previsto dal procedimento applicabile.

PRATICA EDILIZIA

Qualora l'installazione sia soggetta a specifico titolo edilizio ai sensi del D.P.R. n. 380/2001, devono essere indicati gli estremi della relativa pratica edilizia o del titolo già acquisito.

PAGAMENTO DI ONERI, DIRITTI E SPESE

Per la presentazione della SCIA non sono attualmente dovuti diritti comunali di istruttoria/segreteria.

Come previsto dalla Legge 160/2019 e dal vigente Regolamento Comunale in materia di Canone Unico Patrimoniale (CUP), il canone stesso deve essere versato prima dell'installazione dei mezzi pubblicitari.

Per il Canone Unico Patrimoniale (CUP) relativo all'esposizione pubblicitaria, il titolare deve contattare preventivamente la società ABACO S.p.A., incaricata dal Comune della gestione del servizio, per verificare l'importo eventualmente dovuto e le modalità di pagamento.

Alla SCIA deve essere allegata la ricevuta di pagamento del CUP oppure la dichiarazione/documentazione relativa all'eventuale esenzione.

Qualora la ricevuta di pagamento o la documentazione relativa all'esenzione non sia allegata alla SCIA, il SUAP provvederà a trasmettere la pratica ad ABACO S.p.A. per gli adempimenti di competenza.

Il titolare dovrà effettuare il pagamento del canone eventualmente dovuto entro 60 giorni dalla presentazione della SCIA e trasmettere la relativa ricevuta tramite il portale Impresainungiorno, secondo le modalità previste.

Per informazioni sull'importo dovuto, sulle eventuali esenzioni e sulle modalità di pagamento:

ABACO S.p.A.

Telefono: 02.2620688 - 337.1671520

mail: garbagnatemilane.se.pubblicita@abacospa.it

VERIFICHE DA EFFETTUARE PRIMA DELLA PRESENTAZIONE

Prima di presentare la SCIA si raccomanda al richiedente e al tecnico incaricato di verificare preventivamente la localizzazione dell'intervento attraverso la cartografia comunale e il portale geolocalizzativo.

Devono essere verificati almeno:

- la corretta qualificazione dell'insegna o del mezzo pubblicitario;
- la proprietà della strada;
- la collocazione rispetto al centro abitato;
- la conformità alle disposizioni del Codice della strada;
- la presenza di eventuali divieti o limitazioni;
- l'eventuale ricaduta in Zona NAF;
- la presenza di vincoli paesaggistici, ambientali o storico-artistici;

- l'eventuale ricaduta nel territorio del Parco delle Groane e della Brughiera Briantea;
- l'eventuale ricaduta nel territorio del Parco del Lura;
- la necessità di autorizzazione paesaggistica;
- la necessità di parere della Commissione Comunale per il Paesaggio;
- la necessità di autorizzazione, nulla osta o parere dell'Ente Parco;
- gli eventuali adempimenti o atti di competenza dell'ente proprietario della strada;
- la necessità di una pratica edilizia;
- la conformità dell'eventuale impianto luminoso alla normativa regionale.

Una corretta verifica preventiva consente di individuare il regime amministrativo applicabile e gli eventuali procedimenti collegati, evitando la presentazione di pratiche incomplete o l'installazione di opere prive dei necessari titoli o atti di assenso.

INFORMAZIONI IMPORTANTI

La presente pagina ha carattere informativo e non sostituisce la normativa vigente, i regolamenti comunali, gli strumenti urbanistici, la disciplina dell'ente proprietario della strada e gli eventuali provvedimenti degli enti competenti.

La presentazione della SCIA non esonera il richiedente dall'acquisizione di tutti gli eventuali titoli, autorizzazioni, pareri, nulla osta e atti di assenso necessari in relazione alla specifica installazione.

In particolare:

- **SCIA:** produce effetto dalla data della presentazione, nel rispetto dei requisiti e dei presupposti previsti dalla normativa e fatti salvi i casi nei quali siano necessari specifici titoli o atti preventivi, nonché i controlli successivi ai sensi della Legge n. 241/1990.
- **Autorizzazione paesaggistica:** quando richiesta, deve essere acquisita prima dell'installazione dell'insegna. Se non ancora acquisita, la relativa istanza deve essere presentata contestualmente alla SCIA ove previsto dal procedimento applicabile.
- **Aspetti ambientali:** quando l'intervento è soggetto a specifici atti di tutela ambientale, il richiedente deve acquisire il relativo titolo, nulla osta, parere o altro atto di assenso secondo il procedimento applicabile.
- **Zona NAF:** nelle Zone NAF la SCIA è soggetta al parere della Commissione Comunale per il Paesaggio, secondo la disciplina comunale vigente e nei limiti della natura e degli effetti attribuiti a tale parere dalla disciplina applicabile.
- **Parco delle Groane e Parco del Lura:** quando l'intervento ricade nelle aree di competenza dei Parchi e la normativa richiede un'autorizzazione, un nulla osta, un parere o un'autorizzazione paesaggistica dell'Ente Parco, il relativo atto deve essere acquisito secondo il procedimento applicabile e, quando costituisce condizione per l'intervento, prima dell'installazione.
- **Strada di proprietà di altro ente:** quando l'ente proprietario della strada è diverso dal Comune, il SUAP trasmette immediatamente la SCIA all'ente proprietario per consentire l'esercizio dei controlli di competenza. La mera trasmissione della SCIA all'ente proprietario non comporta, di per sé, la sospensione della sua efficacia né l'obbligo di attendere il rilascio di un parere o nulla osta. Qualora, invece, una specifica disposizione normativa richieda espressamente un'autorizzazione preventiva dell'ente proprietario della strada, tale autorizzazione dovrà essere acquisita prima dell'installazione.
- **Pratica edilizia:** la SCIA per l'insegna non sostituisce gli eventuali titoli edilizi necessari ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 per la realizzazione di strutture, manufatti, fondazioni, opere murarie o altri interventi che assumano rilevanza ai fini della normativa edilizia. **Quando il titolo edilizio è dovuto, il tecnico deve indicarne gli estremi nella documentazione relativa alla SCIA.**